

Simonelli Associati

LEGGE n.178 del 30.12.2020 (LEGGE DI BILANCIO 2021)

Sommario

PREMESSA.....	1
ART. 1 – COMMA 8 (con integrazione con DL 182 del 31 dicembre 2020) – DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE.....	1
ART. 1 – COMMI 36-37 – SOSPENSIONE VERSAMENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILLETTANTISTICHE	1
ART. 1 – COMMA 38 - REDDITI DOMENICALI E AGRARI	1
ART. 1 – COMMA 40- IVA RIDOTTA PER DELIVERY E ASPORTO	2
ART. 1 – COMMA 41 – IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA TERRENI AGRICOLI.....	2
ART. 1 – COMMA 42 – TASSAZIONE AGEVOLATS RISTORNI DA SOCIETA' COOPERATIVE.....	2
ART. 1 – COMMA 44-47 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI	3
ART. 1 – COMMA 48 – ESCLUSIONE VERSAMENTO IMU PER SOGGETTI NON-RESIDENTI.....	3
ART. 1 – COMMA 50 – REGIME DEGLI IMPATRIATI	3
ART. 1 – COMMI 58 E SEGUENTI - DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI, RECUPERO FACCIATE.....	4
ART. 1 – COMMI 61-65 BONUS IDRICO	4
ART. 1 – COMMI 66 - 68 SUPER-BONUS 110%	5
ART. 1 – COMMA 76 – BONUS VERDE	6
ART. 1 – COMMA 83 – RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELL'AVVIAMENTO	6
ART. 1 – COMMA 112 CREDITO DI IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI.....	7
ART. 1 – COMMA 131 CREDITO DI IMPOSTA PER IL MADE IN ITALY.....	7
ART. 1 – COMMA 171 PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE... 8	8
ART. 1 – COMMA 173 RIDUZIONE IRPEF/IRES PER LE IMPRESE CHE INTRAPRENDONO UNA NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA NELLE ZONE ECONOMICHE-SPECIALI	8
ART 1 COMMI 185 -187- CREDITO DI IMPOSTA R&S AL SUD.....	9
ART. 1 – COMMA 206-208-218 GARANZIA SACE.....	9
ART. 1 – COMMA 219 CREDITO DI IMPOSTA PER PERDITE PIR	9
ART. 1 – COMMI 227-229 PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI	10
ART 1 – COMMA 233- 243 AGGREGAZIONI AZIENDALI E TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA.....	10
ART. 1 – COMMA 230 CREDITO IMPOSTA PER LE SPESE QUOTAZIONE PMI.....	13
ART. 1 – COMMA 244 FONDO DI GARANZIA PMI.....	13
ART 1 – COMMA 263-264 CREDITO DI IMPOSTA PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE 13	13
ART 1 – COMMA 266 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE.....	13
ART 1 – COMMA 333 SPESE VETERINARIE – LIMITE DI SPESA	14

ART 1 – COMMI 381-384 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI.....	14
ART 1 – COMMA 452 VACCINI E STRUMENTAZIONE COVID.....	15
ART 1 – COMMA 595 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI BREVI	15
ART 1 – COMMI 599-601 ESENZIONI IMU.....	16
ART 1 – COMMA 602 CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA.....	16
ART 1 COMMI - 608-609-610- PROROGA DEI CREDITI D'IMPOSTA	16
ART 1 - COMMI 631-633- DIVIDENDI E PLUSVALENZE DEGLI OICR ESTERI.....	17
ART 1 – COMMI 708-712 IVA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE.....	17
IVA - UNITA' DA DIPORTO.....	17
ART. 1 – COMMA 1051 - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI	18
ART. 1 – COMMA 1064 CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE – CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0	19
CREDITO DI IMPOSTA R&S AL SUD VEDI COMMENTO (ART 1 COMMI 185 -187) DELLA PRESENTE CIRCOLARE.....	20
ART. 1 – COMMA 1084 PLASTIC TAX.....	20
ART. 1 – COMMI 1087-1089 CREDITO DI IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO	20
ART. 1 – COMMI 1098-1100 UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI AVORO.....	20
ART. 1 – COMMA 1101 ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE. 21	
ART 1 – COMMA 1122-1123 RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI	21
MODIFICA/INTEGRAZIONE DISCIPLINA SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI – CONTRASTO FRODI UTILIZZO FALSO PLAFOND	21
ART. 1, COMMI DA 1079 A 1083 – CONTRASTO DELLE FRODI CON UTILIZZO DI FALSO PLAFOND IVA	21
ART 1 – COMMI 1102 E SEGUENTI – SEMPLIFICAZIONI – SANZIONI.....	22
ART 1 – COMMA 1108 BOLLO FATTURE ELETTRONICHE	22
ART 1 – COMMI 1109 e SEGUENTI MEMORIAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI	23

PREMESSA

E stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 30.12.2020 n. 178 (Legge di bilancio 2021) in vigore dal 01.01.2021, con la presente circolare si evidenziano le principali disposizioni fiscali.

ART. 1 – COMMA 8 (con integrazione con DL 182 del 31 dicembre 2020) – DETRAZIONI LAVORO DIPENDENTE

La detrazione IRPEF prevista dal dl 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, sarà applicabile anche negli anni 2021 e successivi

Ricordiamo che l'ulteriore detrazione:

- Spetta ai soggetti con un reddito di complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro
- Decresce all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al livello massimo di 40.000 Euro
- Deve essere rapportata al periodo di lavoro

ART. 1 – COMMI 36-37 – SOSPENSIONE VERSAMENTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I commi 36 e 37 sospendono, fino al 28 febbraio 2021, i versamenti delle imposte sul reddito, dell'IVA e dei contributi previdenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo di quanto già versato.

ART. 1 – COMMA 38 - REDDITI DOMENICALI E AGRARI

Per il 2021 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. 99/2004,

iscritti nella previdenza agricola.

ART. 1 – COMMA 40- IVA RIDOTTA PER DELIVERY E ASPORTO

L'aliquota ridotta IVA del 10% si applica alle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

ART. 1 – COMMA 41 – IMPOSTA DI REGISTRO MINIMA TERRENI AGRICOLI

Con il comma 41 si dispone che, per l'anno 2021, non si applica l'imposta di registro fissa di 200 euro (di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 194/2009) agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziali.

ART. 1 – COMMA 42 – TASSAZIONE AGEVOLATA RISTORNI DA SOCIETA' COOPERATIVE

Il comma 42 - di modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all'atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale.

La facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l'aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso.

Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all'articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.

ART. 1 – COMMA 44-47 – RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

A decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021, i dividendi percepiti dagli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50%.

A tal fine l'attività di interesse generale deve essere svolta in uno dei seguenti settori:

- a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
- b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
- c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;
- d) arte, attività e beni culturali.

L'ente deve destinare un importo corrispondente all'imposta non dovuta al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate, accantonando l'importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell'ente.

ART. 1 – COMMA 48 – ESCLUSIONE VERSAMENTO IMU PER SOGGETTI NON RESIDENTI

A partire dal 2021, i soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, assolvono l'IMU nella misura ridotta del 50% e la TARI nella misura ridotta pari a 2/3 per una unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto.

ART. 1 – COMMA 50 – REGIME DEGLI IMPATRIATI

Per i "vecchi" lavoratori rimpatriati (rientrati in Italia prima del 30.04.2019) viene riconosciuta la possibilità di prolungare il periodo agevolato a 10 anni in presenza di figli minorenni o a carico, o per effetto dell'acquisto di una unità immobiliare in Italia.

Tuttavia possono optare per l'applicazione dell'agevolazione (art. 5, co. 1, lett. c), previo versamento di:

- a) un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione ex art. 16 d.lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenni, anche in affidio preadottivo,
- b) un importo pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione ex art. 16 d.lgs. 147/2015, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affidio preadottivo.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

ART. 1 – COMMI 58 E SEGUENTI - DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI, RECUPERO FACCIATE

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16 bis comma 1 del tuir, nel limite massimo di spesa di 96. Mila Euro

Proroga fino al 31/12/2021 delle detrazioni Ires e Irpef anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui al 344-349 dell'art. 1 della legge 296/2006 e all'art. 14 del DI 63/2013.

Si ricorda che la detrazione spetta nella misura del 65% delle spese sostenute e per alcune spese nella misura del 50%.

Proroga fino al 31/12/2021 anche delle detrazioni:

- acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con un incremento della spesa sino ad euro 16.000 (art. 16 d.l. 63/2013);
- recupero delle facciate (art. 1, co. 2019, l. 160/2019).

ART. 1 – COMMI 61-65 BONUS IDRICO

Alle persone fisiche residenti in Italia e riconosciuto un bonus idrico pari a 1.000, euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31.12.2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o di singole unità immobiliari.

ART. 1 – COMMI 66 - 68 SUPER-BONUS 110%

Il super-bonus del 110% di cui all'art. 119 d.l. 34/2020 è prorogato sino al 30/6/2022, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

Inoltre, è previsto che:

- gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nell'agevolazione, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;
- sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui al co.1, lett. a), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
- la detrazione è estesa agli interventi per la eliminazione delle barriere architettoniche ex art. 16-bis, lett. e), tuit, ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.
- per gli interventi di cui all'art. 16, co. da 1-bis a 1-septies, d.l. 63/2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022; per la parte di spesa sostenuta nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
- gli incentivi eco-bonus e sisma-bonus di cui al co. 4-ter sono estesi sino al 30 giugno 2022, nonché ai comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
- nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al co. 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute nel periodo 1/7/2020 – 30/6/2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'art. 16-ter d.l. 63/2013, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa:

- euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine;

- euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.

L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30/6/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022.

Per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31/12/2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30/6/2023.

Le modifiche al super-bonus restano subordinate alla approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea.

E' prevista la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. "sconto sul corrispettivo" in relazione alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all'art. 119 del DL 34 /2020.

Per le altre detrazioni l'opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021.

ART. 1 – COMMA 76 – BONUS VERDE

È prorogato anche per l'anno 2021 il c.d. "bonus verde" di cui ai co. 12-15 dell'art. 1 della L27.12.2017 n. 205.

Il bonus verde spetta nella misura del 36% delle spese sostenute per un importo massimo di 5.000 Euro.

ART. 1 – COMMA 83 – RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELL'AVVIAMENTO

Viene prevista la possibilità di riallineare, con imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell'avviamento e delle altre attività immateriali iscritti (non soggetti a tutela giuridica) nei bilanci dell'esercizio in corso al 31/12/2019.

ART. 1 – COMMA 112 CREDITO DI IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute nel periodo 1/1/2021 – 30/6/2021 per:

- l'acquisto di beni strumentali durevoli quali: macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari; strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di euro 6.000 (nel limite massimo di spesa complessivo di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Con decreto del MISE da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del credito di imposta che resta soggetto ai limiti e alle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

ART. 1 – COMMA 131 CREDITO DI IMPOSTA PER IL MADE IN ITALY

Il credito di imposta per il sostegno del Made in Italy di cui all'art. 3 d.l. 91/2014 - stabilito nella misura del 40% delle spese sostenute per nuovi investimenti e comunque in misura non superiore a euro 50.000 - è esteso per il periodo 2021-2023 alle reti di imprese agricole e agro-alimentari costituite ex art. 3 d.l. 5/2009, anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino" ex art. 2, co. 1, lett. a), l. 268/1999, per:

- la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento

- delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale,
- la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli stessi organismi associativi,
- favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali,
- le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

ART. 1 – COMMA 171 PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI AREE SVANTAGGIATE

Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016.

ART. 1 – COMMA 173 RIDUZIONE IRPEF/IRES PER LE IMPRESE CHE INTRAPRENDONO UNA NUOVA INIZIATIVA ECONOMICA NELLE ZONE ECONOMICHE-SPECIALI

Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del d.l. 91/2017, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione, a pena di decadenza dal beneficio con obbligo di restituzione dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono:

- a) mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
- b) conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni;

inoltre, le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dai regolamenti (UE) relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

ART 1 - COMMI 185 -187- CREDITO DI IMPOSTA R&S AL SUD

Il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, co. 200, L. 160/2019, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, spetta per gli anni 2021 e 2022 nella misura del:

- 25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a euro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a euro 43 milioni;
- 35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un fatturato annuo di almeno euro 10 milioni;
- 45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a euro 10 milioni.

La maggiorazione della misura del credito di imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 1 – COMMA 206-208-218 GARANZIA SACE

La garanzia SACE prevista dal d.l. 23/2020 al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, è prorogata sino al 30/6/2021.

Viene estesa la garanzia Sace anche alla cessione dei crediti prosoluto inoltre il finanziamento coperto dalla garanzia può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

ART. 1 – COMMA 219 CREDITO DI IMPOSTA PER PERDITE PIR

Alle persone fisiche titolari di un PIR a lungo termine costituito ex art. 13-bis, co. 2-bis, d.l. 124/2019 spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi

realizzati ai sensi dell'art. 67 tuir, relativamente agli strumenti finanziari qualificati, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Il credito d'imposta è utilizzabile in 10 quote annuali di pari importo:

- nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi,
- in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997 senza limiti di importo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta non possono essere utilizzati o riportati in deduzione.

Le disposizioni si applicano ai piani costituiti dall'1/1/2021 per gli investimenti effettuati entro il 31/12/2021.

ART. 1 – COMMI 227-229 PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA COMPENSAZIONE DI CREDITI E DEBITI COMMERCIALI

L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche.

La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2002 in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

ART 1 – COMMA 233- 243 AGGREGAZIONI AZIENDALI E TRASFORMAZIONE DTA IN CREDITI DI IMPOSTA

In caso di operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate nel 2021, il soggetto risultante dalla fusione o incorporante, il beneficiario della scissione o il conferitario può trasformare in credito d'imposta le DTA riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione alla medesima data;
- ACE eccedente il reddito complessivo netto maturata fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotta né trasformata in credito d'imposta alla medesima data.

Le DTA riferibili ai componenti di cui sopra possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La trasformazione in credito d'imposta avviene per:

- $\frac{1}{4}$ alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- $\frac{3}{4}$ al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione;

per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501- quater c.c., senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.

In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante ex art. 172, co. 7, tuir.

Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione:

- le perdite relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili;
- le eccedenze ACE complessivamente trasformate in credito d'imposta non sono deducibili né altrimenti trasformabili in credito d'imposta

In caso di opzione per il consolidato fiscale, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze ACE del soggetto partecipante e le perdite fiscali

dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze ACE e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza congiuntamente a quelle non attribuite ai soci e, a seguire, le perdite e le eccedenze ACE attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta.

Ai fini dell'agevolazione, le società che partecipano all'operazione:

- devono essere operative da almeno due anni;
- alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ex art. 2359, co. 1, c.c.;
- non devono essere in stato di dissesto o a rischio di dissesto ex art. 17 d.lgs. 180/2015, in stato di insolvenza.

L'agevolazione si applica anche ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ex art. 2359, co. 1, n. 1, c.c. se il controllo è stato acquisito nel 2021 attraverso operazioni diverse da quelle agevolate ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni agevolate. In tal caso, le perdite e l'ACE trasformabili sono quelle maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo.

Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ex art. 17 d.lgs. 241/1997, ovvero essere ceduto ex art. 43-bis o 43-ter d.p.r. 602/1973, o essere chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né ai fini IRAP.

L'agevolazione è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25% delle DTA complessivamente trasformate. Il versamento della commissione è effettuato per il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione. La commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene il pagamento.

ART. 1 – COMMA 230 CREDITO IMPOSTA PER LE SPESE QUOTAZIONE PMI

E' prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro.

ART. 1 – COMMA 244 FONDO DI GARANZIA PMI

Le misure in materia di Fondo centrale di garanzia PMI di cui all'art. 13 d.l. 23/2020 si applicano sino al 30/6/2021.

Per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28/2/2021.

ART 1 – COMMA 263-264 CREDITO DI IMPOSTA PER LA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Gli incentivi per la patrimonializzazione delle società ex art. 26 d.l. 34/2020 sono estesi - per i soli conferitari - agli aumenti di capitale effettuati sino al 30/6/2021.

La misura del credito di imposta è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre 2021. In tal caso, il divieto di distribuzione di utili è esteso sino all' 1/1/ 2025.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30/11/2021.

A tal fine, la società conferitaria non deve essere sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero di stato di insolvenza o fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014.

ART 1 – COMMA 266 DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DI CAPITALE

L'art. 6 del DI 23/2020 convertito, è stato sostituito dall'art. 1 c. 2266 della legge di bilancio

2021 che a decorrere dal 1.1.2021 stabilisce che:

per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31.12.2020- ovvero nei bilancio con esercizio a cavallo (es. da 01/07/2020 a 30/06/2021) non si applicano gli

l'art. 2446, co. 2 e 3, c.c.;

l'art. 2447 c.c.;

l'art. 2482-bis, co. 4-6, c.c.;

l'art. 2482-ter c.c.

e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, n. 4), ed art. 2545-duodecies c.c.

Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo ex artt. 2446, co. 2, e 2482-bis, co. 4, c.c. è posticipato al quinto esercizio successivo.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. Le perdite di cui sopra devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

ART 1 – COMMA 333 SPESE VETERINARIE – LIMITE DI SPESA

A decorrere dal 01.01.2021 è elevato da 500 Euro a 550 Euro l'importo massimo detraibile al 19% delle spese veterinarie di cui all'art. 15 c. 1 lett. c-bis del Tuir

ART 1 – COMMI 381-384 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI

Per l'anno 2021, Il locatore di un immobile adibito a uso abitativo:

- situato in un comune ad alta tensione abitativa,
- che costituisca l'abitazione principale del locatario,

ha diritto ad un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone di locazione, nel limite massimo annuo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione e la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

ART 1 – COMMA 452 VACCINI E STRUMENTAZIONE COVID

Fino al 31/12/2022, sono esenti IVA ma con diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 - che presentano i requisiti della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e della normativa UE;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione;
- le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla CE o dagli Stati membri;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini.

ART 1 – COMMA 595 CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI BREVI

A partire dal 2021, la cedolare secca sulle locazioni brevi si applica solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi, ai fini della tutela dei consumatori e della concorrenza, l’attività di locazione da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ex art. 2082 c.c., anche in caso di contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

ART 1 – COMMI 599-601 ESENZIONI IMU

Per l'anno 2021, non è dovuta a prima rata IMU relativa a:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze,
- immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

ART 1 – COMMA 602 CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda ex art. 28 DL 34/2020 è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator sino al 30/4/2021.

ART 1 COMMI - 608-609-610- PROROGA DEI CREDITI D'IMPOSTA

Vengono inoltre confermati anche per gli anni 2021 e 2022

- il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608);
- il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (comma 609);
- il credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato (comma 610).

ART 1 - COMMI 631-633- DIVIDENDI E PLUSVALENZE DEGLI OICR ESTERI

Dal 2021, stesso trattamento fiscale per i dividendi e le plusvalenze conseguiti da Oicr di diritto estero, istituiti in Stati Ue o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, e per quelli realizzati da Oicr istituiti in Italia: il regime di esenzione previsto per questi ultimi viene esteso anche ai primi

ART 1 – COMMI 708-712 IVA NAVIGAZIONE IN ALTO MARE

Ai fini della non imponibilità IVA, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione.

IVA - UNITA' DA DIPORTO

Ai fini dell'art. 7-sexies d.p.r. 633/1972, la dichiarazione resa dall'utilizzatore sull'utilizzo nel territorio UE delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio.

Alla fine dell'anno, gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'UE e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ex art. 26 d.p.r. 633/1972 senza

applicazione di sanzioni e interessi.

In caso di dichiarazione mendace, l'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'IVA dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio e l'IVA indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione del 30% sulla differenza ed intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il prestatore che effettua le prestazioni di senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione, è responsabile dell'IVA dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio UE nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello per la presentazione della dichiarazione.

ART. 1 – COMMA 1051 - CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Per i beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine lungo 30.06.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.

Risulta un credito d'imposta relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi che è riconosciuto sia alla e imprese sia agli esercenti arti e professioni.

- Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nei limiti massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro;
- Per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di reddito.

In aggiunta risulta il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'allegato A legge 232/2016, è riconosciuto solo alle imprese

- Per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota d'investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra i 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di euro;
- Per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra i 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra i 10 e 20 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi ai beni immateriali compresi nell'allegato B della legge 232/2016 il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:

- nella misura del 20% del costo;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello f 24;
- spetta in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- Per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di Euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali, immateriali non da industria 4.0 dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un 'unica quota annuale;

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

Per i beni "4.0" di costo unitario superiore a 300.000,00 è richiesta una perizia asseverata.

ART. 1 – COMMA 1064 CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E INNOVAZIONE – CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Il credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative di cui alla l. 160/2019 è prorogato sino al 31/12/2022.

Per le attività R&S, la misura del credito di imposta è elevata dal 12% al 20% ed il limite di costi è elevato da euro 3 milioni a euro 4 milioni.

Per le attività di innovazione tecnologica, la misura del credito di imposta è elevata dal 6% al 10% ed il limite di costi è elevato da euro 1,5 milioni a euro 2 milioni.

Per le attività di design e ideazione estetica, la misura del credito di imposta è elevata dal 6% al 10% ed il limite di costi è elevato da euro 1,5 milioni a euro 2 milioni.

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, la misura del credito di imposta è elevata

dal 6% al 10% ed il limite di costi è elevato da euro 1,5 milioni a euro 2 milioni.

Il credito d'imposta e utilizzabile:

- Esclusivamente in compensazione mediante modello F 24;
- In tre quote annuali di pari importo
- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione:
- Subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti

Viene esteso al 2022 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili all'agevolazione a partire del periodo d'imposta 2023 (ultimo periodo art. 1 comma 1064).

CREDITO DI IMPOSTA R&S AL SUD VEDI COMMENTO (ART 1 COMMI 185 -187) DELLA PRESENTE CIRCOLARE

ART. 1 – COMMA 1084 PLASTIC TAX

E' rinviata al 1/7/2021 la decorrenza della plastic tax.

ART. 1 – COMMI 1087-1089 CREDITO DI IMPOSTA PER SISTEMI DI FILTRAGGIO

Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore, dall'1/1/2021 al 31/12/2022 spetta un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a euro 1.000 per le persone fisiche non esercenti attività economica ed euro 5.000 per gli altri soggetti, per ciascun immobile.

ART. 1 – COMMI 1098-1100 UTILIZZO CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI AVORO

Con riferimento al credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, viene

anticipato al 30.06.2021 in luogo del precedente 31.12.2021 il termine per

- utilizzare in compensazione il credito nel modello F 24;
- cedere il credito.

ART. 1 – COMMA 1101 ACCORDI PREVENTIVI PER LE IMPRESE CON ATTIVITÀ INTERNAZIONALE.

L'ammissibilità della richiesta di accordo preventivo ex art. 31-ter d.p.r. 600/1973 è subordinata al versamento di una commissione pari a:

- a) euro 10.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a euro 100 milioni;
- b) euro 30.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra euro 100 milioni ed euro 750 milioni;
- c) euro 50.000 nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a euro 750 milioni.

In caso di rinnovo, la commissione è ridotta alla metà.

ART 1 – COMMA 1122-1123 RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

La possibilità di rivalutare il costo delle quote di partecipazione in società non quotate e dei terreni da parte delle persone fisiche è estesa alle quote e terreni detenuti al 1/1/2021. L'imposta sostitutiva è fissata all'11%.

MODIFICA/INTEGRAZIONE DISCIPLINA SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E CORRISPETTIVI – CONTRASTO FRODI UTILIZZO FALSO PLAFOND

ART. 1, COMMI DA 1079 A 1083 – CONTRASTO DELLE FRODI CON UTILIZZO DI FALSO PLAFOND IVA

Viene introdotto un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio.

In tale caso si inibisce, oltre alla facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento, anche l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA, in caso di

indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata.

ART 1 – COMMI 1102 E SEGUENTI – SEMPLIFICAZIONI – SANZIONI

In particolare:

- si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l'esterometro.

In tema di sanzioni, per omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, vengono stabilite le nuove sanzioni applicabili alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, prevedendo che in caso di omessa o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

- si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria;
- si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.

ART 1 – COMMA 1108 BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Il comma 1108 prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.

ART 1 – COMMI 1109 e SEGUENTI MEMORIAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

I commi da 1109 a 1115 modificano in diversi punti l'articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e il D.lgs. n. 471/1997. In particolare:

- viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione;
- viene differita al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione;
- si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Questa circolare contiene indicazioni generali sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti, al fine di adottare decisioni e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza. Simonelli Associati non risponde di eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando la presente circolare.

www.simonelliassociati.it